37926-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MATILDE CAMMINO - Presidente -
IGNAZIO PARDO
GIUSEPPE COSCIONI - Relatore -
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI
ANTONIO SARACO

Sent. n. sez. 2519
UP - 26/11/2020
R.G.N. 21902/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. (omissis), che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e comunque pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31 gennaio 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale (omissis) era stato condannato per il reato di cui agli artt. 646, 61 n.7 e 11 cod.pen., perché, "in qualità di delegato per l'amministrazione del Condominio (omissis) (omissis)...si appropriava della somma di denaro parti ad euro 17.000,00 che risultava depositata per importi versati dai condomini sul conto corrente... intestato " (omissis) "...al quale aveva accesso per delega di (omissis) (omissis), amministratore titolare..." (così il capo di imputazione).

1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di (omissis) che, premesso che la Corte di appello non aveva considerato irrilevante il verbale di assemblea (ritenuto falso, senza alcun accertamento a supporto della falsità) da cui risultava che amministratore del condominio era (omissis), osserva come era emerso in maniera incontrovertibile che la somma indicata in seno al rendiconto era stata approvata dai condomini nel corso dell'assemblea e che quindi, trattandosi di compenso riconosciuto a (omissis) da parte dello stesso condominio, si trattava di somme che egli legittimamente avrebbe potuto ricevere, a prescindere dalla falsità del verbale; inoltre (omissis) era stato legittimato ad agire sul conto corrente proprio dalla parte civile (omissis), rappresentante del condominio.

Il difensore rileva poi che la Corte di appello aveva ritenuto aprioristicamente credibili le dichiarazioni di (omissis), senza tener conto dell'evidente e indebito coinvolgimento dello stesso all'interno della vicenda, posto che vi era un accordo tra lui ed il ricorrente in virtù del quale egli avrebbe partecipato alla gestione condominiale, percependo poi una percentuale sui compensi spettanti a (omissis) e direttamente dal medesimo; inoltre, i riscontri documentali erano in senso contrario a quello dell'accusa, visto che la somma di cui al capo di imputazione era oggetto di un unico bonifico bancario, avente la causale "comp.Gest. 2008, 2009, 2010 e 2010 2011", che il ricorrente aveva in effetti svolto le attività di amministratore del condominio fino al 2012, che erano state prodotte le fatture 13 e 21 del 2009 da cui risultava che il compenso annuo dell'amministratore era pari ad € 5.990,40, che era stato prodotto il rendiconto relativo alla gestione condominiale per le annualità 2009-2011 da cui risultava che le somme erano state regolarmente indicate in seno al documento e che il compenso per le tre annualità di gestione ammontava alla somma di € 17.971,20, pari a quella oggetto dell'imputazione; su quest'ultimo punto, (omissis) aveva confermato che il rendiconto era stato approvato nei primi mesi del 2012

e (omissis) aveva effettuato il bonifico solo il 2 agosto 2012,data successiva alla approvazione del rendiconto.

Da quanto sopra il difensore rileva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui sosteneva che il prelevamento di somme era "riconducibile ad una autonoma ed illecita iniziativa del prevenuto non sorretta da alcuna delibera".

1.2 Il difensore eccepisce poi la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura di prevalenza sulle contestate aggravanti; la Corte di appello non aveva infatti considerato che il ricorrente aveva partecipato alla quasi totalità delle udienze dibattimentali, sottoponendosi all'esame e producendo documentazione a supporto delle proprie dichiarazioni, tenendo quindi una condotta processuale del tutto collaborativa, per cui ben avrebbe potuto la Corte di appello considerare le attenuanti generiche prevalenti, anziché motivare con argomentazioni che non si adattavano alle concrete risultanze del processo.

1.3 Il difensore evidenzia infine la intervenuta estinzione del reato di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione.

Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore depositava conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e comunque pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non essendo il ricorso manifestamente infondato.

1.1 Deve infatti rilevarsi come il difensore, nell'atto di appello, avesse sostenuto che la documentazione prodotta dimostrasse la legittimità della apprensione delle somme in quanto costituente il compenso del ricorrente, quale amministratore del condominio; sul punto, la Corte di appello ha evidenziato come comunque nessuna spiegazione ha fornito il ricorrente sul fatto che egli abbia potuto prelevare le somme in forza di un verbale di assemblea condominiale falso; se davvero (omissis) avesse avuto diritto alla somma di cui al capo di imputazione quale compenso, non si vede per quale motivo avrebbe dovuto agire in base ad un falso verbale anziché chiedere la somma all'amministratore del condominio.

Inoltre, la Corte di appello ha posto a base della conferma della condanna le affermazioni dell'amministratore di condominio (omissis), sottolineando il contenuto lineare e logico delle sue dichiarazioni; a tale proposito, si deve rilevare che il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

1.2 Una volta stabilito, quindi, che appare corretta l'affermazione di responsabilità del ricorrente pronunciata dalla Corte di appello, alla luce degli elementi sopra evidenziati, si deve però rilevare come il ricorso non appaia manifestamente infondato, posto che la Corte di appello non ha risposto in maniera esauriente al motivo relativo alla documentazione prodotta dal ricorrente, limitandosi a richiamare una sentenza di questa Corte, ma senza confutare espressamente il motivo di appello secondo cui tale documentazione legittimava il ricorrente ad apprendere la somma di cui al capo di imputazione in quanto costituente compenso per l'attività svolta.

Pertanto, considerato che soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, preclude la possibilità di dichiarare le

cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità); rilevato che il reato risulta prescritto in data 31 maggio 2020, o comunque, considerando la sospensione della prescrizione per il cd. "periodo Covid", in data 3 agosto 2020, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso il 26/11/2020

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Matilde Cammino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 31 DIC. 2020
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli